



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 451

Caserta, 07 DIC. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*” il quale prevede;

- all’ art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come "*piano territoriale di settore*" ed aggiunge che esso è lo "*strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*".

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "*le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato*".

Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "*fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*";

Viste le Delibera n. 1e n.2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;

Considerato che i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009, a seguito dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripерimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente, per queste aree, all'adozione ed all'approvazione della Variante al Piano stesso;

Considerato inoltre che è previsto che i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripermetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -bis, della legge n. 183 del 1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo, rispettivamente, per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio, che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

Considerato che i comuni di *Villa Santa Lucia (FR)* e *Sant'Elia Fiumerapido (FR)* hanno sottoposto all'Autorità di Bacino studi specifici per la ripermetrazione di alcuni settori di territorio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di Attuazione-Misure di Salvaguardia;

Considerato che lo studio di dettaglio trasmesso dal Comune di Villa Santa Lucia (FR), basato su indagini geologiche e geomorfologiche con il supporto delle modellazioni idrauliche e geotecniche, ha evidenziato l'inattività di alcune porzioni che interessano l'area di conoide del Vallone Monterino/Vallone S. Angelo riconosciute attive/quiescenti nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana;

Considerato che sulla base delle risultanze dei suddetti approfondimenti e dei rilievi di superficie effettuati dai tecnici dell'Autorità di Bacino, tenuto conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio di frana, è stata elaborata una proposta di ripermetrazione, alla scala 1:25.000, che riduce l'estensione delle aree classificate a rischio ed attenzione potenzialmente alta, mentre il versante del tratto intermedio del vallone Colle Sant'Angelo, non classificato a rischio/attenzione nell'ambito del PSAI-Rf, è stato invece perimetrato come area a rischio molto elevato-R4;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Vista la delibera n. 2.2 della seduta del 24/07/2013 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel Comune di Villa Santa Lucia (FR), così come riportato nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

Considerato che per il comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR) i sigg. Iucci Mario e Mazzarella Marta, hanno trasmesso uno specifico studio geologico a scala di dettaglio (1:5.000) per la ridelimitazione di un'area perimetrata come Area a Rischio Potenzialmente Alto-Rpa, in corrispondenza di una porzione di territorio posto a est del centro abitato, lungo le pendici ovest di Monte Faullo nell'ambito del quale è stato definito con maggior dettaglio il settore geomorfologico per l'area oggetto della richiesta di modifica ed è stata accertata l'assenza degli indicatori di invasione di fenomeni di colata detritico/fangosa individuati nell'ambito del PSAI-Rf;

Considerato che sulla base dei dati a scala di dettaglio forniti, tenuto conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, la STO ha elaborato una proposta di ripermimetrazione (riportata nella cartografia allegata) che, accogliendo quanto indicato nello studio prodotto, riclassifica l'Area a Rischio Potenzialmente Alto-Rpa come Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C1;

Vista la delibera n. 4 della seduta del 12/06/2014 con la quale il Comitato Tecnico, sulla base degli approfondimenti effettuati dai tecnici della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino, ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dei settori di territorio ricadenti nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR), così come riportato nella documentazione e nelle cartografie allegate alla suddetta delibera;

Vista la delibera n.5 del 3 luglio 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico-rischio di frana relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR), disponendo l'avvio del procedimento di variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico- Rischio di frana;

Dato atto che di tale adozione è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 06 novembre 2014, avviando così la procedura di consultazione in conferenza programmatica ai sensi del comma 3, art.68 del Decreto legislativo 152/06, ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;

Considerato che la Conferenza Programmatica della Regione Lazio, nella seduta del 12/07/2017 ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano Stralcio relativamente ai comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR) così come deliberato dal Comitato istituzionale del 3 luglio 2014;

Tenuto conto della nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *“L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”;

Ai sensi delle vigenti disposizione di legge

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 1) Per le finalità di cui alle premesse relativamente ai settori di territorio dei comuni di *Villa Santa Lucia (FR)* e *Sant'Elia Fiumerapido (FR)*, di adottare la “*Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana*” ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016.

ART. 2) Di proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente l'adozione delle Varianti, di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 3) Relativamente ai settori di territorio oggetto della Variante di cui al precedente art.1), al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano Stralcio in argomento, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'articolo 25, comma 1, delle norme di attuazione, per le aree non perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana approvato con DPCM del 12/12/2006, assumono valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio di frana medesimo. Nelle more i Comuni sono tenuti ad adottare i provvedimenti di propria competenza a tutela della pubblica e privata incolumità.

ART. 4) Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli Enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

- attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;
- azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

ART. 5) Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque*, presso la sede dell'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale* nonché presso la *Regione Lazio Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti*.

ART. 6) Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Lazio.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli